

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 3,10. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25

SOMMARIO

PRIMA SEZIONE

STATUTI

COMUNE DI MONTOGGIO

Statuto.

Pag. 62

ENTE PARCO DELL'ANTOLA - BUSALLÀ

Modifica allo statuto.

pag. 73

PRIMA SEZIONE

STATUTI

COMUNE DI MONTAGGIO
Provincia di Genova
Statuto Comunale**TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI****Articolo 1****Definizione**

1. Il Comune di Montoggio è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie, attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2**Stemma e Gonfalone**

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.
3. L'uso e la riproduzione sono vietati per finalità non istituzionali.

TITOLO II**ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE****(Consiglio - Giunta - Sindaco)****Capo I****CONSIGLIO COMUNALE****Articolo 3****Elezione - Composizione - Competenze**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico e amministrativo dell'Ente. In conformità a tale ruolo, il Consiglio comunale approva gli atti di programmazione urbanistica, finanziaria ed il Programma triennale delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi, dei criteri, delle modalità e dei procedimenti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
3. Oltre alle competenze previste dal Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dalle altre leggi, il Consiglio è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a. surrogazione dei Consiglieri comunali nei casi previsti dalla legge;
 - b. dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri comunali;
 - c. approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale;
 - d. eventuali deleghe alla Comunità Montana;
 - e. nomina del Revisore del Conto;
 - f. accettazione di donazioni che comportano oneri da imputare a più esercizi finanziari;
 - g. atti costitutivi, modificativi, risolutivi di diritti reali su beni disponibili dell'Amministrazione;
 - h. ratifica degli accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici.

Articolo 4**Prima adunanza e Programmi del mandato**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve

essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dal recapito a tutti i Consiglieri dell'atto di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto provvede in via sostitutiva.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco. Prima di altri adempimenti il Consiglio comunale deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Soltanto successivamente all'avvenuta convalida della sua elezione, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Non oltre 3 (tre) mesi dopo la prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta in Consiglio comunale il programma del proprio mandato. Su tale documento il Consiglio comunale si pronuncia con votazione.

Articolo 5

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e per approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco provvederà alle eventuali nuove nomine e designazioni entro i successivi quindici giorni.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - a1) cinque giorni prima della seduta;
 - a2) un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;

b) la documentazione relativa alle proposte iscritte all'Ordine del Giorno deve essere depositata e consultabile presso la Segreteria comunale almeno cinque giorni prima della seduta, in modo da consentire un'adeguata informazione a tutti i Consiglieri comunali;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno:

- c1) n. 7 (sette) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- c2) n. 5 (cinque) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità di Montoggio senza vincolo di mandato. Ai fini dell'attività amministrativa, essi hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e documenti, facendone richiesta scritta all'Ufficio di Segreteria.
2. I Consiglieri comunali hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo nelle forme e modalità previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 6.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. La determinazione dell'ammontare del gettone di pre-

senza è di competenza del Consiglio comunale, che delibererà nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai Consiglieri non residenti nel Comune di Montoggio debbono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 8

Decadenza dei Consiglieri comunali

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

Articolo 9

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Si possono costituire Gruppi consiliari formati anche da un unico Consigliere.
2. Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capogruppo.
3. In attesa della costituzione dei Gruppi consiliari, questi ultimi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.

4. In attesa delle nomine dei Capigruppo, questi ultimi sono individuati:

- a) nel Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti: per i Gruppi di Maggioranza;
- b) nel Consigliere candidato alla carica di Sindaco: per i Gruppi di Minoranza.

Articolo 10

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni referenti, istruttorie e redigenti per gli atti di competenza del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.
2. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendo, con l'atto istitutivo, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, dei Responsabili dei Servizi, nonché dei rappresentanti del Comune presso altri enti.

Articolo 11

Commissioni conoscitive e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire apposite Commissioni con il compito di svolgere indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente, fermo restando il principio secondo cui la presidenza è riservata alla Minoranza.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta può essere richiesta da 1/3 dei Consiglieri. La proposta dovrà riportare

la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio comunale.

5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, per discutere le conclusioni raggiunte dalla Commissione di inchiesta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta inoltrata dal Presidente della Commissione.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Articolo 12

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta.
3. Il Sindaco propone gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.
4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
5. Il Sindaco sovrintende in via generale al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, impartendo a tal fine direttive al Direttore generale, ove esista, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi.
6. Il Sindaco può esercitare il potere di delega a favore dei singoli Assessori o dei singoli Consiglieri comunali, ferma restando la potestà di avocazione ove egli ritenga di dover provvedere alla riassunzione del provvedimento.

7. Ai sensi del presente statuto le seguenti attribuzioni sono considerate di competenza del Sindaco:

- a) la sottoscrizione degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti di compravendita e donazione;
- b) la nomina e la revoca dei Responsabili dei Servizi;
- c) l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

Articolo 13

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di contestuale impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco possono essere esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Articolo 14

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione dei nuovi eletti in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 15

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. In numero non superiore al 50 % dei componenti della Giunta, possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Articolo 16

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) l'autorizzazione a promuovere e resistere

alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

- c) l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza superiore a tre esercizi finanziari, nel qual caso la competenza è attribuita al Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- d) l'approvazione di varianti al progetto originario d'opera pubblica, qualora esse comportino aumenti di spesa superiori all'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'opera;
- e) l'ordinazione formale di lavori di somma urgenza;
- f) il conferimento di incarichi per i quali la legge o i regolamenti non disciplinino le modalità di selezione dei professionisti o, in generale dei collaboratori esterni;
- g) la determinazione degli obiettivi e dei compensi da assegnare al Segretario comunale ai sensi del Contratto collettivo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

Articolo 17

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà del Sindaco di invitare persone la cui presenza egli ritiene opportuna al fine della valutazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno.

Articolo 18

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore, presentate per

iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più degli Assessori in carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 19

Decadenza della Giunta Mozione di sfiducia

1. Nei casi di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza o di decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Nel caso di dimissioni del Sindaco, il Segretario comunale informa la Prefettura che ricorrono i presupposti per avviare il procedimento di nomina del Commissario.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione è approvata, il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti

di cui all'articolo 141, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 20

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata.
3. Ai fini di cui al precedente comma l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 21**Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, i propri locali a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana. La relativa domanda deve essere motivata e presentata al Sindaco. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono indire assemblee di cittadini:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 22**Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro competenza.

Articolo 23**Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e, in generale, tutti i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si

chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale.

2. La risposta all'istanza è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.

Articolo 24**Proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, avanzano al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente; il Sindaco trasmette la proposta, unitamente ai pareri di legge, all'Organo competente per l'adozione dell'atto richiesto.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Articolo 25**Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni di cui al presente articolo devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli elettori ovvero da almeno il 15 % degli elettori residenti in una singola Frazione.
3. La risposta alla petizione è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.
4. Se il termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo.
5. In ogni caso, la procedura si deve chiudere con un pronunciamento espresso.

Capo II**REFERENDUM****Articolo 26****Azione referendaria**

1. Sono consentiti referendum consultivi, propo-

sitivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. I soggetti promotori del referendum devono corrispondere al venti per cento del corpo elettorale.
4. I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 27

Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e di sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Articolo 28

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum consultivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito del referendum abrogativo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale la presa d'atto della volontà popolare.

4. Entro gli stessi termini, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di sottoporre al Consiglio comunale la questione oggetto del quesito referendario.

Capo III

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 29

Istituzione

1. Ai sensi della legge regionale n. 17/1986, come modificata dalla legge regionale n. 14/2000, l'istituzione del Difensore Civico è attuata con convenzione con il Consiglio della Regione Liguria.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 30

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo 31

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti

a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

2. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri enti pubblici.

Articolo 32

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

CONTABILITÀ, PATRIMONIO E CONTRATTI

Articolo 33

Rinvio

1. L'attività contabile, patrimoniale e contrattuale dell'Ente è regolata dai rispettivi regolamenti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Articolo 34

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del Comune.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 35

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 36

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere

accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali o statali.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

Capo I

PRINCIPI

Articolo 37

I principi

1. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è disciplinato da apposito regolamento il quale deve ispirarsi ai seguenti principi:
 - a) efficienza;
 - b) economicità;
 - c) separazione delle competenze e delle responsabilità tra apparato politico ed apparato amministrativo;
 - d) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione;
 - e) equità.

Articolo 38

Il Direttore Generale

1. Nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento degli Uffici e dei Servizi può essere nominato il Direttore Generale.

Articolo 39

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è scelto, nominato, confermato e revocato dal Sindaco, nelle for-

me e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
5. Nel caso di mancanza di personale apicale idoneo, al Segretario comunale possono essere attribuite la responsabilità dei servizi e le relative attività gestionali, anche in relazione a singoli procedimenti amministrativi.
6. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le mozioni di sfiducia;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, organizzandola al fine di una migliore funzionalità dell'intera struttura operativa;
 - c) limitatamente ai Responsabili dei Servizi, autorizza le missioni, i congedi, le aspettative ed i permessi con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari;
 - d) in caso di assenza dei Responsabili dei Servizi, ove non esista il sostituto, adotta gli atti di loro competenza;
 - e) può emanare circolari e direttive di tipo organizzativo;
 - f) può esercitare il potere di avocazione in caso di inerzia dei Responsabili dei servizi

Articolo 40

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o

di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili sulla base dei risultati conseguiti. In ogni caso i predetti incarichi cessano di diritto al termine del mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
3. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

TITOLO IX

ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 41

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale adottano i regolamenti ad essi demandati dalla legge.
2. L'avvenuta approvazione dei regolamenti approvati dalla Giunta comunale deve essere comunicata al Consiglio comunale.
3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati presso la Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Articolo 42

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Adeguamento Statuto Comunale a seguito rilievi del Comitato regionale di Controllo

- a. Articolo 3 Il Consiglio comunale è Organo di indirizzo politico - amministrativo. Giusto il rilievo dell'Organo di controllo, l'articolo 3 è così modificato "Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico - amministrativo dello Ente. In conformità a tale ruolo, il Consiglio comunale approva gli atti di programmazione urbanistica, finanziaria".
- b. Articolo 4, comma 1 la prima seduta deve te-

nersi entro 10 giorni dalla convocazione e non dal recapito. Giusto il rilievo, l'articolo 4, comma 1 è così modificato: La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto provvede in via sostitutiva.

- c. Articolo 12, comma 6: la possibilità di delega generica ai Consiglieri comunali sembra contrastare con le norme del T.U. che attribuiscono ai Consiglieri comunali solo compiti di indirizzo e controllo e non gestionali; Giusto il rilievo, l'articolo 12, comma 6, è così modificato: Il Sindaco può esercitare il potere di delega a favore dei singoli Assessori, ferma restando la potestà di avocazione ove egli ritenga di dover provvedere alla riassunzione del provvedimento.
- d. Articolo 13, comma 2: perché il sostituto del Sindaco può essere solo il Vice Sindaco. Giusto il rilievo, il comma 2 è soppresso
- e. Articolo 16, comma 3 lett. c): limitare la competenza del Consiglio a spese a valenza superiore a tre anni contrasta con il comma 2 dell'articolo 42 del T.U.. Giusto il rilievo, l'articolo 16, comma 3 lett. c) è così modificato: L'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è attribuita al Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- f. Articolo 16, comma 3 lettera d): le varianti che comportano un aumento di spesa rientrano nella competenza del Consiglio comunale. Giusto il rilievo, l'articolo 16, comma 3 lettera d) è così modificato L'approvazione di varianti al progetto originario d'opera pubblica, purché le varianti non comportino aumenti di spesa superiori all'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'opera;
- g. Articolo 20: occorre chiarire se esistano quartieri sul territorio comunale. Giusta l'osservazione in considerazione delle ridotte dimensioni degli aggregati edilizi e demografici del Comune di Montoggio, il termine "quartiere" è soppresso, per cui: Il Comune garantisce

l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

- h. Articolo 21: Le modalità d'uso dei locali di proprietà comunale devono essere disciplinati da appositi regolamenti. Giusto il rilievo l'articolo 21, comma 2, è così modificato: L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso saranno disciplinate con apposito regolamento, il quale dovrà precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- i. Articolo 26: è rilevata l'assenza "dell'avverbio" "non". Il rilievo appare corretto limitatamente alle elezioni provinciali, mentre non sembra escludere la contestualità con altre consultazioni, per cui l'articolo 26 è così modificato: I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali o regionali".
- j. Articolo 43: Lo Statuto entra in vigore dopo l'espletamento della procedura di controllo. Giusto il rilievo, per cui l'articolo 43 è così modificato: Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

ENTE PARCO DELL'ANTOLA

Lo Statuto dell'Ente Parco Antola a seguito delle Deliberazioni Consiliari n. 23/2002 e n. 7/2003 risulta così modificato:

– art. 10 lettera c): le parole "dalla Sovrinten-

- denza scolastica regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Ufficio scolastico regionale”.
- al Capo I, articolo 7, II° comma, le parole “sono svolte dal Vice Presidente su delega del Presidente” sono sostituite dalle seguenti “sono svolte da un Vice Presidente su delega del Presidente o in assenza di delega dal Vice Presidente più anziano di età”;
 - è soppressa la lettera “c)” al I° comma dell’articolo 9, Capo I;
 - al Capo II, articolo 16, I° comma, lettera “e)” dopo le parole “elegge il Presidente” sono aggiunte le seguenti parole “secondo quanto previsto dall’art. 7 e fino a due Vice-Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente”;
 - al Capo II, articolo 18, I° comma, le parole “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite con le seguenti “fino a 3.000 abitanti. A ciascuno dei Vice-Presidenti spetta un’indennità complessiva mensile corrispondente a quella di un Vice Sindaco di un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti”.
-
-